



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 144

di data 14 dicembre 2023

Oggetto: Artt. 166, commi 1 e 2 quater, e 176 del D.lgs. 267/2000 e s.m e 199 della L.R. n. 2/2018. Prelevamento dal fondo di riserva e variazione Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025.

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di dicembre alle ore 9.00, il Presidente Claudio Mimiola , nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini	Relazione di pubblicazione ————— Pubblicato all'albo telematico della Comunità dal giorno: 14 dicembre 2023
	Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno: 24 dicembre 2023
	IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Michela Donatini

OGGETTO: Artt. 166, commi 1 e 2 quater, e 176 del D.lgs. 267/2000 e s.m e 199 della L.R. n. 2/2018. Prelevamento dal fondo di riserva e variazione Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base degli indirizzi generali precedentemente condivisi da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato;

Considerato che:

- con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 20 marzo 2023, immediatamente eseguibile è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2023 – 2025;
- con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 3 dd. 20 marzo 2023, immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023 – 2025 e la relativa nota integrativa;
- con Decreto del Presidente della Comunità n. 21 dd. 23 marzo 2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2023 – 2025;
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49 comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 166, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è iscritto nel bilancio di previsione nella Missione “Fondi e accantonamenti” all'interno del

programma "Fondo di riserva" un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;

Visto l'art. 199 della L.R. n.2/2018 il quale stabilisce che il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio e le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e che i prelievi dal Fondo di riserva sono di competenza dell'Organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Visto il Decreto n. 48 di data 17/05/2023 relativo al 1° prelievo dal fondo di riserva;

Visto il Decreto n. 63 di data 15/06/2023 relativo al 2° prelievo dal fondo di riserva;

Visto il Decreto n. 121 di data 09/11/2023 relativo al 3° prelievo dal fondo di riserva

Evidenziato che il fondo di riserva attualmente stanziato nell'esercizio 2023 è pari ad Euro 168.668,41, nell'esercizio 2024 è pari ad Euro 108.318,41 e nell'esercizio 2025 è pari ad Euro 106.568,41, previsti nel capitolo 1750;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 166, comma 2 quater del D.Lgs. 267/2000 è iscritto nel bilancio di previsione nella Missione "Fondi e accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo;

Evidenziato che il fondo di riserva di cassa attualmente stanziato nell'esercizio 2023 risulta pari a Euro 281.000,00 previsti nel capitolo 1755;

Vista la richiesta formulata dalla responsabile di Risultato o di Attività competente per P.E.G. di cui al prot n. 15.404 di data 05/12/2023, che prevede la necessità di integrare lo stanziamento di un capitolo di spesa del bilancio di parte corrente mediante prelievo dal fondo di riserva per un importo complessivo pari ad Euro 18.000,00 per l'esercizio 2023;

Precisato che la motivazione relativa all'integrazione del capitolo di spesa come evidenziato nell'allegato 1 al presente decreto, attiene alle necessità emerse nel corso dell'esercizio e non prevedibili in fase di previsione ed in particolare fa riferimento ad interventi di assistenza domiciliare per il servizio di pasti a domicilio;

Atteso che è possibile far fronte alle maggiori esigenze finanziarie mediante prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa, utilizzabili nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'integrazione dello stanziamento del capitolo di spesa nell'ambito della missione/programma, mediante prelievo dell'importo complessivo pari ad Euro 18.000,00 per l'esercizio 2023 dalla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 – Fondo di Riserva che presenta sufficiente disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del prelievo dal fondo di riserva di cui sopra ai sensi dell'art. 199 comma 2 della L.R. n. 2/2018;

Preso atto che lo stesso art. 175, al comma 9, prevede che le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla variazione di bilancio;

Dato atto che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 7 marzo 2017;

Ravvisata necessità di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo, per evitare l'interruzione dei servizi erogati dalla Comunità.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Commissario, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
 - la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
 - il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
 - il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
 - il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
 - il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;
 - il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023;
 - il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023;
 - lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
 - la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
 - la Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3;
-

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022 .

DECRETA

1. di prelevare la somma di Euro 18.000,00 sia dal fondo di riserva che dal fondo di riserva di cassa per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 166, comma 1 e 2 quater, e dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000, da stornarsi sullo stanziamento di competenza della spesa indicata nel prospetto, allegato n. 1 elaborato dal Servizio finanziario nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 2. di dare atto che il prelievo di cui al presente atto consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
 3. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui al presente atto confermano ed aggiornano di conseguenza il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 -2025 sia in termini di competenza che di cassa, come indicato nel prospetto allegato n. 1, elaborato dal servizio finanziario, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs 118/2011;
 4. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 7 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023
 5. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 6. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.
-

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini
